

**Tribunale di Torino, sez. dei Giudici per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare,
sentenza 2 ottobre, n. 1299**

GUP La Rosa

Imputato

In ordine al reato di cui all'art. 612 bis C.p. perchè con condotte reiterate molestava (*omissis...*) inseguendola in molte occasioni a bordo della propria autovettura in ogni luogo dove la ragazza si recasse (presso di lei abitazione in (*omissis...*) oppure presso l'abitazione del di lei ragazzo in (*omissis...*) oppure verso le strade da lei percorse in macchina).

In Volvera e altre località, a partire da qualche settimana prima del 25 dicembre 2016 fino al 20 gennaio 2017

Identificata la persona offesa in:

(*omissis...*)

Le parli hanno concluso come segue:

P.M.: emettersi sentenza di estinzione del reato ex art. 162 ter c.p.

Il difensore chiede:

emettersi sentenza di estinzione del reato ex art. 162 ter c.p.

Motivi della decisione

Nel corso dell'udienza preliminare del 22 giugno 2017. l'imputato, presente, avanzava richiesta di giudizio abbreviato, che veniva ammesso, con rinvio per discussione.

In data 25 settembre 2017 il (*omissis...*) procedeva ad effettuare un'offerta reale, ex art. 1208 c.c., in favore della persona offesa, ai sensi dell'art. 162 ter c.p.

La norma, introdotta dall'art. 1, comma 1 della legge 103/2017, entrata in vigore il 4 agosto 2017, prevede che nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti cod. civ. formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

A norma dell'art. 1, commi 2-4 della medesima legge, le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Nel caso di specie, è stata effettuata un'offerta reale pari ad Euro 1.500.00.

Detta offerta reale non è stata accettata dalla persona offesa. Pertanto, la somma è stata depositata su di un libretto di deposito giudiziario intestato (*omissis...*) in atti.

Tale somma è congrua rispetto all'entità dei fatti.

Di conseguenza, deve essere emessa sentenza di non doversi procedere, ex art. 531 c.p.p., per essersi il reato estinto per condotte riparatorie.

Per l'effetto, deve essere dichiarata la perdita di efficacia della misura cautelare tuttora in corso nei confronti dell'imputato.

P.Q.M.

Visto l'art. 531 c.p.p.;

dichiara non doversi procedere

Nei confronti di (*omissis...*) reato a lui ascritto si è estinto per effetto di condotte riparatorie ai sensi dell'art. 162 ter c.p.;

visto l'art. 300 c.p.p.;

dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa nei

confronti di (*omissis...*)
Torino, 2 ottobre 2017